



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 93/XIX Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

OGGETTO: sospensione professionisti antincendio non in regola con l'aggiornamento quinquennale di cui al D.M. 05/08/2011.

Caro Presidente,

in merito all'argomento in oggetto il CNI ha inviato nel corso del 2016 due specifiche circolari e cioè la n° 658 del 27/01/2016 e la n° 787 del 09/09/2016.

Ribadendo in questa sede il contenuto della circolare n° 658/2016, relativa ai criteri di calcolo del quinquennio di riferimento (così come precisato dalla circolare DCPREV n° 15614 del 29/12/2015 emanata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), si riporta testualmente quanto riportato nella successiva circolare in merito alle procedure di sospensione:

" ... Per quanto riguarda le procedure in capo agli Ordini professionali, si precisa quanto segue.

Il sistema informatico dei Vigili del Fuoco per la gestione dei professionisti antincendio non ha "sospeso automaticamente" gli iscritti che non hanno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio al 26/08/2016, ma ne ha soltanto evidenziato in arancione lo "status di sospensione virtuale", producendo un elenco separato che attende la ratifica della sospensione effettiva da parte dei singoli Ordini o Collegi professionali (per il tramite delle rispettive Segreterie), che possono accedere al portale VV.F. con le credenziali in proprio possesso.

Ciò avviene in forza di quanto previsto nel Manuale dell'applicativo informatico - 2013 - del Ministero dell'Interno.

I Consigli degli Ordini provinciali, effettuate le dovute verifiche (si pensi al caso di eventuali ritardi nell'inserimento dei crediti), dovranno quindi provvedere a confermare la sospensione del professionista¹ che non ha completato l'aggiornamento (tale tipologia di sospensione è definita di carattere semi-automatico)².

Concretamente, questo avviene ad opera dell'operatore individuato dal Consiglio dell'Ordine, che deve dapprima cliccare sulla scritta "Vai alla gestione dei professionisti da sospendere" e quindi effettuare manualmente la sospensione, (cliccando sul tasto rosso con croce bianca), di modo che il codice del professionista interessato diventerà rosso, ad indicare che il professionista non è in regola con l'aggiornamento professionale.

Il completamento di questa procedura (l'avvenuta sospensione "effettiva" da parte dell'Ordine provinciale) determinerà la mancata visualizzazione del nominativo in questione nella parte pubblica degli elenchi, accessibile a chiunque, sul sito Internet dei

¹ Data la rilevanza dell'adempimento - ferme restando le autonome scelte organizzative degli Ordini provinciali - si suggerisce un formale passaggio in Consiglio, di approvazione degli elenchi dei professionisti antincendio da sospendere, con conseguente comunicazione all'interessato della disposta sospensione, a fini sia di ufficialità e presa d'atto da parte del Consiglio, sia di trasparenza e leale collaborazione nei confronti degli iscritti. Si ritiene, cioè, che vi debba essere un costante raccordo ed un continuo scambio informativo tra attività "materiale" delle Segreterie, circa l'applicativo informatico, e attività del Consiglio. Il tutto fatte salve eventuali diverse indicazioni di fonte ministeriale.

² Secondo il Manuale dell'applicativo informatico - 2013 - del Ministero dell'Interno (pag. 26), "La sospensione del professionista per mancato aggiornamento è stata definita semi-automatica per il fatto che la stessa deve essere confermata dall'operatore preposto". "In questo caso l'operatore NON dovrà inserire la data di inizio sospensione (né, ovviamente, la data di fine sospensione) in quanto il dato è già presente automaticamente nel sistema (termine di scadenza dei 5 anni)".

Vigili del fuoco (www.vigilfuoco.it). Mentre - come detto - una volta effettuata la sospensione manuale del professionista, lo stesso comparirà in colore rosso nell'elenco visibile all'Ordine.

Ricordiamo, infatti, che - ai sensi dell'art.6, comma 4, del DM 5 agosto 2011 - spetta agli Ordini provinciali "aggiornare gli elenchi di cui al comma 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione". Mentre, ai sensi dell'art.7, comma 2, del DM da ultimo citato, "In caso di inadempienza di quanto previsto ... il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento".

... Omissis ...

È necessario quindi che ciascun Ordine territoriale attivi tale procedura, altrimenti gli elenchi in questione risulteranno falsati dalla presenza di iscritti che in realtà non posseggono più i requisiti di professionisti antincendio, per mancato o insufficiente aggiornamento.

Nel contempo è opportuno comunicare, tramite PEC, a tutti i Colleghi inseriti nell'elenco dei professionisti antincendio che non hanno maturato le 40 ore previste dal DM 5 agosto 2011, il loro status di soggetti inadempienti, e pertanto impossibilitati a mantenere la specifica qualifica di professionista antincendio. Non è marginale sottolineare che l'eventuale esercizio dell'attività professionale nel settore in carenza del necessario aggiornamento di 40 ore costituisce, qualora accertato, infrazione al Codice deontologico di Categoria ...".

Ciò detto, da una verifica effettuata dal CNI, risulterebbe un numero residuo di Ordini che non hanno ancora provveduto alla sospensione dei colleghi non in regola con l'aggiornamento previsto dalla normativa vigente.


Nel ribadire le responsabilità degli Ordini nell'aggiornamento degli elenchi, così come precisato dall'articolo 6, comma 4, del D.M. 05/08/2011, con la presente si invitano gli Ordini inadempienti ad operare la sospensione dei colleghi non in regola con l'aggiornamento nel più breve tempo possibile.

Allo scopo si allega il link da cui scaricare l'ultima versione (3.0/2017) del manuale dell'applicativo informatico VVF:

<http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?ldPage=3861>

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

